



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Dopo l'incontro del 16 giugno, il 31 luglio scorso si è concluso il percorso intrapreso da ORSA Ferrovie insieme alle altre Organizzazioni Sindacali per chiarire con Trenitalia alcune interpretazioni contrattuali e criticità legate al sistema IVU.

I tavoli di trattativa hanno portato alla firma di accordi che prevedono per tutte le Divisioni:

- La verifica sull'esatta collocazione della pausa di 15 minuti prevista dal CCNL, evitando così l'inserimento nell'ultimo periodo di prestazione lavorativa;
- Il corretto calcolo dei tempi di trasferimento da e per le strutture alberghiere per i RFR;
- Ai fini normativi relativi alla condotta, si avvierà una verifica dell'esatta contabilizzazione delle attività complementari e accessorie. Vengono pertanto restituiti ai macchinisti i diritti contrattuali definiti dall'articolo 28.2.1.C del CCNL Mobilità A.F.;
- E' stata normata e ridotta la ripetizione dei servizi effettuati dal medesimo agente nel corso dello stesso mese solare;
- In riferimento all'accordo del 16 giugno, l'azienda ha chiarito che le prestazioni lavorative con inizio prima delle 6:00 saranno ridotte ad un massimo di 3 tra due riposi settimanali, di cui massimo 2 consecutivi;
- Viene data la possibilità al lavoratore di controllare su web client la quota giornaliera di ferie fruibile per impianto e le richieste già presentate per quella giornata.

Per la Divisione Cargo, in considerazione della tipologia dei servizi che necessitano della riprogrammazione giornaliera e mensile, verrà aperto un tavolo di trattativa. Nel frattempo viene sospesa l'applicazione del crew management per ciò che concerne i turni individuali.

PER LA SOLA DIVISIONE DEL TRASPORTO REGIONALE:

- L'emanazione da parte della DPR di una nuova Circolare Divisionale che stabilirà i nuovi tempi da attribuire al PdM durante il cambio banco nelle località di regresso. L'accordo precisa inoltre che a livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nelle località di regresso, qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.
- Per il P.d.B verranno ridotti i turni con prestazione massima giornaliera diurna in A/R;
- Per il P.d.M e il P.d.B il numero degli RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà essere superiore a due al mese.

Verbale di accordo

Il giorno 31 luglio 2014 si sono incontrate la Società Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UglTaf, Fast ferrovie e Orsa ferrovie.

Trenitalia conferma che durante la procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio e comunque a partire dal 15 settembre, saranno attivate specifiche verifiche congiunte sia sulla corretta applicazione della pausa inserita nei turni di servizio che della normativa sulla fruizione dei RFR.

In merito a quest'ultimo punto saranno valutati i tempi di trasferimento da e per le strutture alberghiere, al fine di consentire il riposo minimo previsto dalla normativa contrattuale delle singole sezioni specifiche.

Le parti, inoltre, ai fini della corretta applicazione dei limiti normativi relativi alla condotta attiveranno verifiche specifiche sul corretto inserimento e contabilizzazione nei turni delle attività accessorie e complementari definite all'art. 28.2.1.c) del CCNL Mobilità Area AF.

Per la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale si conviene che:

I tempi da attribuire al personale di macchina nella programmazione dei turni per le attività di cambio banco nelle località di regresso verranno emanati con apposita Circolare Divisionale.

Fermo restando quanto previsto dal ccnl della Mobilità/Area AF, tali tempistiche saranno utilizzate per la programmazione dei turni e per i limiti normativi relativi alla condotta.

A livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nelle località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.

Relativamente agli RFR di durata inferiore a 7h, la Divisione Passeggeri Regionale comunica che con l'applicazione dell'Accordo del 16 giugno, il numero di RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà superare:

- 2 nel mese per il PdM e per il PdB.

La Divisione comunicherà entro il 30 settembre 2014 i tempi accessori previsti per i complessi jazz, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa contrattuale.


Trenitalia SpA
Carlo Sestini
Domenico Belli


Filt Cgil
Fit Cisl
UGL TAF
FAST Ferrovie
ORSA Ferrovie

Verbale di Incontro

la Società Trenitalia e l' Organizzazione Sindacale Orsa ferrovie si sono incontrate in data odierna al fine di individuare soluzioni per il funzionamento del sistema di gestione degli equipaggi.

Premesso che

- Da ottobre 2010 è in vigore il nuovo sistema di gestione degli equipaggi;
- l'esperienza maturata negli anni precedenti ha determinato le condizioni per una rimodulazione, in coerenza con la normativa vigente, del sistema riguardante in particolar modo l'allineamento dei turni di servizio;
- la disponibilità manifestata al fine di ricercare soluzioni idonee ad una migliore organizzazione dei servizi con la conseguente ottimale utilizzazione delle risorse va perseguita dalle parti, definendo criteri massimi di utilizzazione all'interno dei turni programmati.

In considerazione delle necessarie implementazioni del sistema si conviene che a partire dal 15 settembre 2014

1. I criteri massimi di utilizzazione si applicano contemporaneamente gli obiettivi di produttività con la qualità dei turni.
2. negli impianti con produzione assegnata tra 10 e 20 turni individuali gli stessi servizi potranno essere ripetuti dal medesimo agente per massimo due volte tra 2 riposi settimanali e massimo sei volte nel mese solare. Considerato il maggior numero di servizi assegnati, negli impianti con produzione programmata maggiore di 20 turni individuali, gli stessi servizi potranno essere ripetuti dal medesimo agente per massimo 4 volte nel mese solare, con un massimo di due tra 2 riposi settimanali.
3. Il limite del numero dei servizi con partenza prima delle 6.00 tra due riposi settimanali sarà di max 3 servizi, di cui max 2 consecutivi. Nel solo caso di max 3 servizi verrà conteggiato anche il rientro da RFR che abbia inizio servizio prima delle 6.00.
4. Il limite degli RFR previsti dalle diverse sezioni specifiche del ccnl della Mobilità/Area Attività Ferroviarie e del ccnl aziendale FSI, verrà rispettato sui 30 giorni precedenti la data di rolling (es. 9 agosto - 10 luglio).
5. Nella programmazione territoriale dei turni, ai fini di un maggior equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro, all'interno dei turni individuali del pdb

della DPR sarà prevista una riduzione dei servizi che saturano la prestazione massima giornaliera diurna in A/R, per cui gli stessi saranno massimo il 40% dei servizi stessi, assegnati ad ogni singolo agente.

6. Sul web client verrà resa visibile la quota giornaliera delle ferie fruibili per impianto allo scopo di rendere visibili sia le richieste che il contatore della posizione, al netto delle giornate di riposo insistenti sulla stessa giornata.
7. Per quanto riguarda la Divisione Cargo, in considerazione della tipologia dei servizi che necessitano di riprogrammazione giornaliera e mensile, le parti, convengono di attivare uno specifico tavolo negoziale. In attesa dell'evoluzione del negoziato i turni rispetteranno quanto previsto dagli accordi in materia. Nelle more dell'attivazione dello stesso si sospende l'applicazione del sistema di programmazione turni (crew management), per ciò che concerne i turni individuali.
8. Le Parti si danno atto della necessità di verificare l'applicazione di quanto sopra previsto con cadenza bimestrale.

SI CONFERMA

la validità dei punti 2.1 e 2.2 "Condizioni per la programmazione dei turni di servizio" contenuti nell'accordo nazionale del 20 maggio 2011.

Le Parti si incontreranno entro la prima decade di luglio per esaminare le problematiche relative alle interpretazioni contrattuali e ai tempi di regresso.

Roma 16 giugno 2014

Trenitalia SpA


Orsa ferrovie


Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Il Responsabile

**Segreterie Nazionali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTrasporti
UGL TAF
Fast Ferrovie**

**Segreteria Generale
OrSA Ferrovie**

Roma, 17 giugno 2014

Oggetto: chiarimento interpretativo su accordo del 16 Giugno 2014

In merito alla richiesta di interpretazione del punto 3 dell'Accordo sopra citato, ove si legge "...il limite del numero dei servizi con partenza prima delle 6.00..." è da intendersi come inizio della prestazione lavorativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Roberto Buonanni